

**CONVENZIONE**

**tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cattolica**

La Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, viale Aldo Moro 52, (C.F. 80062590379) da qui in avanti denominata "Regione", nella persona del Responsabile del Servizio Viabilità, navigazione interna e portualità commerciale Ing. Alfeo Brognara, in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 162 del 18 febbraio 2013,

E

Il Comune di Cattolica, con sede in Cattolica (RN), piazza Roosevelt 5, (C.F. 00343840401), d'ora in poi denominato "Proponente" nella, persona del Comandante della Polizia Municipale dott. Ruggero Ruggiero il quale interviene al presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29 maggio 2013,

**PREMESSO CHE:**

- la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- il CIPE, con delibera n. 100 del 29 novembre 2002 ha approvato il "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

Azioni Prioritarie" e il "Programma Annuale di Attuazione 2002";

- il CIPE, con delibera n. 81 del 13 novembre 2003 ha approvato il "Secondo programma annuale di attuazione 2003";

- il CIPE, con delibera n. 143 del 21 dicembre 2007 ha approvato il "Terzo programma annuale di attuazione 2007";

- il CIPE, con deliberazione n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il "Quarto Programma Annuale di Attuazione 2008", anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l'annualità 2008 e il quinto programma limitatamente all'impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio dello Stato per l'annualità 2009;

- il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disposto con il D.M. n. 296 del 29 dicembre 2008 i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5° Programma per gli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di interventi in attuazione dei suddetti programmi;

- il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disposto con il decreto dirigenziale n. 5331 del 30 dicembre 2008 l'impegno di spesa dei fondi per la

realizzazione di interventi in attuazione del quarto programma, attribuendo alla Regione Emilia-Romagna la somma di euro 4.673.627,00;

- il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disposto con il decreto dirigenziale n. 4857 del 29 dicembre 2009 l'impegno di spesa dei fondi per la realizzazione di interventi in attuazione del quinto programma, attribuendo alla Regione Emilia-Romagna la somma di euro 2.764.505,70;

- con delibera di Giunta Regionale n. 162 del 18 febbraio 2013 è stato approvato il "Disciplinare per l'accesso ai finanziamenti", in attuazione ai suddetti programmi;

- il Comune di Cattolica con nota del 3 giugno 2013, acquisita agli atti della Regione con il protocollo PG/2013/134696, ha presentato la proposta denominata "PRODE- PROTEZIONE UTENTI DEBOLI: RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA; VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE";

- la Commissione nominata con determina del Direttore Generale alla Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità n. 8621 del 17 luglio 2013 ha valutato le proposte pervenute e formulato la graduatoria delle richieste;

- la Giunta Regionale, con delibera n. 1773 del 2 dicembre 2013, pubblicata sul BUR telematico n. 360 del 5 dicembre, ha approvato la graduatoria e definito l'elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento;
- tra le proposte di intervento ammesse al cofinanziamento, figura all'8° posto la proposta in oggetto, che prevede un cofinanziamento di euro 300.000,00;
- si è verificata la corrispondenza della proposta definitiva, approvata con determinazione n. 700 del 11/09/2014 e delibera di Giunta n. 93 del 4/6/2014;
- con atto n. 14650 del 15 ottobre 2014 la Regione ha concesso il suddetto cofinanziamento al Proponente.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

#### *Art. 1*

##### **Normativa di riferimento**

1) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni del DLgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 che,

sebbene non allegate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in genere a tutta la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2) Le premesse, la documentazione relativa alla proposta, la delibera di approvazione della proposta definitiva, il progetto definitivo e il programma operativo, conservati agli atti del competente Servizio regionale, fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### *Art. 2*

##### **Oggetto e finalità della convenzione**

1) La Regione affida al Proponente l'attuazione della proposta denominata: "PRODE- PROTEZIONE UTENTI DEBOLI: RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA; VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE".

2) L'onere complessivo per la realizzazione della proposta di intervento è stato determinato, dal Proponente, in euro 600.000,00.

3) L'importo complessivo del finanziamento concedibile è determinato, sulla base di quanto indicato dal Proponente, in relazione ai massimali stabiliti all'articolo 9 del Disciplinare, corrispondente a euro 300.000,00.

*Art. 3*

**Tempi**

1) Entro 8 (otto) mesi dalla firma della presente convenzione dovrà essere presentato al competente Servizio regionale il verbale di consegna lavori, il certificato di inizio lavori o una dichiarazione del Responsabile del Procedimento dell'inizio delle attività.

2) La convenzione avrà termine con la rendicontazione delle spese, l'erogazione del saldo del cofinanziamento, nonché la conclusione del periodo di monitoraggio di cui all'articolo successivo.

*Art. 4*

**Verifiche e monitoraggio**

1) La Regione svolgerà un'azione di assistenza e di monitoraggio all'attuazione della proposta.

2) Il Proponente ha l'obbligo di monitorare l'attuazione dell'intervento e i risultati conseguiti attraverso l'intervento posto in essere, in termini di riduzione delle vittime degli incidenti stradali, per non meno di tre anni dalla conclusione dell'intervento stesso.

3) Il Proponente dovrà assicurare un'ampia e chiara informazione di natura generale (prevalentemente riferita ai cittadini) e di natura tecnico-

amministrativa (prevalentemente riferita agli altri soggetti che operano nel campo della sicurezza stradale) sulle azioni poste in essere (obiettivi, aspetti tecnici, aspetti economici, aspetti procedurali) e sui risultati conseguiti.

4) Il Proponente assicurerà altresì il più ampio supporto e la più completa documentazione al monitoraggio regionale e nazionale e fornirà tutti gli elementi utili per consentire un agevole accesso agli strumenti informatici, ai prodotti tecnologici, alle metodologie e la loro utilizzazione non onerosa da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

#### *Art. 5*

#### **Erogazione del finanziamento**

1) La Regione provvederà ad erogare i finanziamenti secondo le seguenti modalità:

- Il primo acconto, pari al 20% dell'importo del contributo concesso, sarà liquidato previa presentazione del progetto esecutivo dell'intervento in forma digitale, del relativo atto di approvazione e del verbale di consegna dei lavori; per le azioni non infrastrutturali a presentazione del programma operativo, del relativo atto di approvazione e di una

dichiarazione del Responsabile del Procedimento di inizio attività;

- Il secondo acconto pari al 35% dell'importo del contributo sarà liquidato a presentazione di una dichiarazione del Responsabile del procedimento che contenga il rendiconto delle spese sostenute nell'ambito del progetto approvato, per un importo non inferiore al 20% iva compresa.

La Regione si riserva di richiedere eventualmente la documentazione di giustificazione delle spese rendicontate.

- La quota a saldo verrà liquidata a conclusione dei lavori, dietro presentazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, del rendiconto analitico, da parte Responsabile del procedimento, delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento finanziato nonché dei relativi provvedimenti di approvazione.

Nel caso di suddivisione in lotti del progetto la liquidazione del contributo sarà proporzionata al lotto avviato.

#### *Art. 6*

#### **Diffusione dei risultati**

1) I diritti di paternità intellettuale e di esclusiva, salvo casi particolari e specifici, sono posti

congiuntamente in capo alla Regione e al Proponente e il loro sfruttamento dovrà svolgersi in modo concordato.

2) Il Proponente collaborerà alla eventuale pubblicizzazione e diffusione dei risultati mettendo a disposizione materiali e documenti.

*Art. 7*

**Variazioni**

1) Il Proponente dovrà comunicare per iscritto alla Regione la necessità di eventuali variazioni in corso d'opera.

2) La Regione provvederà all'accoglimento delle richieste di variazioni al progetto, previa istruttoria positiva.

3) In caso di accettazione delle variazioni, queste dovranno essere inserite nel Quadro descrittivo che, così aggiornato, dovrà essere trasmesso alla Regione, in occasione del previsto monitoraggio periodico.

4) Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri, questi saranno sostenuti esclusivamente del Proponente.

5) Le eventuali economie conseguenti a minori spese dei singoli interventi ricompresi nella proposta progettuale, potranno essere utilizzate dal Proponente esclusivamente al fine di ampliare o rafforzare la proposta stessa. A tal fine dovrà essere presentato

l'atto di approvazione del nuovo intervento e del nuovo quadro economico complessivo della proposta progettuale, previo nulla osta della Regione.

*Art. 8*

**Proroga**

- 1) Il Proponente dovrà comunicare per iscritto alla Regione la necessità di eventuali proroghe ai tempi previsti.
- 2) La Regione provvederà all'accoglimento delle richieste di concessione di proroghe adeguatamente motivate, previa istruttoria positiva.

*Art. 9*

**Collaudo**

- 1) Per le opere, il collaudo sarà effettuato a cura del Proponente nel rispetto della normativa vigente.
- 2) Per le altre attività il collaudo sarà sostituito da una dichiarazione finale del Responsabile del procedimento.

*Art. 10*

**Risoluzione della convenzione**

- 1) Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, fatto salvo quanto riportato agli articoli 7 e 8, il Proponente ha

l'obbligo di eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo di lettera raccomandata, sarà fissato dalla Regione.

2) Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvederà ad effettuare una diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di lettera raccomandata.

3) Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso al Proponente, la presente convenzione è risolta di diritto e il relativo cofinanziamento è revocato.

4) La risoluzione della convenzione comporta l'obbligo per il Proponente di restituire gli eventuali importi corrisposti e per i quali non esistano giustificazioni di spesa, con la maggiorazione degli interessi legali.

#### *Art. 11*

#### **Responsabilità**

Il Proponente esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare dalla realizzazione della proposta.

#### *Art. 12*

#### **Varie**

1) La Regione non assume rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro e i professionisti, i fornitori di beni e servizi ai quali il proponente

affida la realizzazione di tutte o parte delle azioni comprese nella proposta di intervento.

2) Le eventuali convenzioni tra il Proponente ed imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi l'obbligo a conformarsi alle direttive della Regione e ad accettare le forme di controllo che la stessa riterrà opportuno effettuare ai fini del miglior esito degli interventi.

3) I diritti d'uso di eventuali strumenti informatici, prodotti tecnologici, metodologie, etc. sono conferiti, a richiesta e a titolo non oneroso, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Regioni, alle Province e ai Comuni che ne potranno disporre liberamente.

#### *Art. 13*

##### **Definizione delle controversie**

Per la definizione giudiziale di ogni eventuale controversia, si conviene di eleggere il Foro di Bologna.

#### *Art. 14*

##### **Registrazione e oneri fiscali**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e

integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.  
E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab.  
B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato  
dall'art. 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

Bologna, Li \_\_\_\_\_

LA REGIONE

IL PROPONENTE

Ing. Alfeo Brognara

Comune di Cattolica

dott. Ruggero Ruggiero